

# I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.



## **I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.**

E' classificato dispositivo di protezione individuale, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 81/2008, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Essi sono " I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza" (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92)

Ne sono esclusi gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali, i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative, i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione, gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

I DPI debbono essere usati solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro. Peraltro, destinatari di tali obblighi non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio.

I dispositivi di protezione individuale devono essere adeguati ai rischi da prevenire (*In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorché non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche. In termini v. Cass., Sez. IV pen., 26-1-2005, n.18558.*), senza comportare di per sé un rischio maggiore, in relazione alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuale, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Nell'ambito dell'analisi e della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve individuare quali situazioni di rischio non possono essere evitate senza l'adozione e l'uso di dispositivi di protezione individuale.

La scelta dei dispositivi de quibus deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione e deve esserne analizzata l'idoneità in relazione al rischio, oltrechè la rischiosità intrinseca di utilizzo. L'importanza del medico competente nella collaborazione della loro scelta è fondamentale.

L'entità del rischio e la frequenza dell'esposizioni sono parametri che rientrano nel giudizio di individuazione delle condizioni di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Infine, il datore di lavoro deve assicurare le condizioni di igiene dei dispositivi di protezione, specie ove questi debbano essere utilizzati da più lavoratori in tempi differenti e governa l'addestramento dei lavoratori per l'uso di detti dispositivi: "Il Datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie."(ex D.Lgs 626, art.43 c4a, ora art.77 c.4a).

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77):

Il datore di lavoro nella scelta/uso dei DPI:

1. - Effettua analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
2. - Individua tipo e caratteristiche dei DPI necessari e categoria di appartenenza, tenendo conto di eventuali rischi introdotti dai dispositivi suddetti
3. - Valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante, la corrispondenza tra dispositivi individuati e dispositivi esistenti sul mercato
4. - Aggiorna la scelta ogni volta che intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
5. - Stabilisce le condizioni in cui i DPI devono essere usati in funzione dell'entità del rischio, della frequenza di esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni dei DPI
6. - Mantiene l'efficienza e garantisce l'igienicità dei DPI
7. - Provvede a che siano utilizzati soltanto per gli usi previsti
8. - Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
9. - Destina i DPI ad uso individuale e, nell'impossibilità di ciò, garantisce con misure adeguate, il mantenimento di condizioni igieniche
10. - Informa preliminarmente i lavoratori dei rischi da cui il DPI li protegge e fornisce istruzioni comprensibili ai medesimi
11. - Rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI
12. - Stabilisce le procedure per la riconsegna ed il deposito dei DPI
13. - Assicura una formazione adeguata e, se necessario, organizza uno specifico addestramento circa l'utilizzo dei DPI
14. - Sottopone sempre i lavoratori ad addestramento all'uso dei DPI di CAT III e/o dei dispositivi per la protezione dell'udito.

Quanto agli obblighi in capo ai lavoratori, l'art. 78 D.Lgs. 81/2008, impone che essi si sottopongano ad addestramento ed acquisiscano le informazioni per l'uso dei dispositivi di protezione individuali, curandone la conservazione ed evitando di apportarvi modifiche, segnalando se del caso difetti ed inconvenienti al datore di lavoro od ai dirigenti (Cass., Sez. IV pen., 3-11-2004, n.3455 (in CED Cassazione, 2005 e Riv. Pen., 2006, 2, 248) ha affermato che "in tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del

datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento".).

Una fonte regolamentare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego degli stessi.